



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

300/A/2289/12/101/3/3/9 del 26/03/2012



OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*". – Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE  
AUTONOME  
TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA  
VALLE D'AOSTA  
AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE  
LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA  
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE  
COMUNICAZIONI  
LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e  
Statistici

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E  
FORESTALI  
Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

Si fa seguito alle direttive impartite con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 in relazione alla tematica in oggetto indicata.

La previsione normativa introdotta dall'articolo 25, comma 2 della legge 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali, nella richiamata circolare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104 Reg. C.d.S. è stato precisato che la predetta distanza viene calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione.

Sull'argomento sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle predette disposizioni.

In conformità all'orientamento manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, qualora la velocità massima consentita presenti il medesimo limite su tutti i rami delle strade che formano l'intersezione, non sussista l'obbligo del rispetto della predetta distanza minima dal segnale posto dopo l'intersezione. Naturalmente, tale eccezione può operare solo quando la segnaletica indichi il limite di velocità, presente sui tratti di strada che precedono l'intersezione, sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo.

In sintesi, in tali casi, la distanza di almeno un chilometro deve essere assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso ed a prescindere dall'eventuale segnale di ripetizione del limite di velocità dopo l'intersezione.

\* \* \*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Giuffrè*

*ci*